



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AGRICOLTURA

Determinazione N. 684 / 2016

Responsabile del procedimento: MARCHIORO ALBINO

Oggetto: **VERIFICA E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TURISMO RURALE. IMPRESA ZILLOTTO PAOLO.**

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

richiamata la Legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art.2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3):

visto:

- lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il Dlgs 267/2000 e sm in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015/20 del 18/06/2015 con il quale è stata attribuita, a fare data dal 1 luglio 2015, la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicoltura, all'Agriturismo ed Ittiturismo, al Dirigente dott. Massimo Gattolin, in quanto titolare del servizio "Tutela Ambientale", giusto incarico conferito con decreti presidenziali n. 2009/44 del 23/12/2009 e n. 2010/41 del 23/09/2010 tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- la Legge regionale del 10/08/2012 n. 28 e sm, "*Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*", con cui la Regione Veneto ha trasferito alle Province le funzioni

amministrative in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo e in particolare, l'art. 2 stabilisce che per turismo rurale debba intendersi l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, ittici o da imprese agricole;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 21/04/2015 che ha indicato il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario;

considerato che:

- l'art. 12 bis della Legge regionale del 10/08/2012 n. 28 e sm specifica in maniera più articolata le attività di turismo rurale identificandole nelle seguenti tipologie:

a) attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

b) allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

c) realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;

d) mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

- la Giunta regionale con deliberazione n. 883 del 13/07/2015 ha dettato le disposizioni operative e procedurali definendo in tal modo i requisiti, le modalità di esercizio e le procedure per lo svolgimento delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli come previsto dall'art. 12 bis comma 1 della Legge regionale 10/08/2012 n. 28 e sm e ha approvato gli allegati A "disposizioni operative", B "comunicazione", C "relazione tecnica" e D "modello di Scia".

acquisita l'istanza n. 15244/2016 di prot. prov/le pervenuta il 23/02/2016 allegato C "relazione tecnica", del signor/ Ziliotto Paolo [Omissis..] titolare dell'impresa agricola Ziliotto Paolo, Codice unico di identificazione azienda agricola (Cuaa) [Omissis..], con sede legale in via Cà Basse 1 a Gruaro (VE), volta ad ottenere la verifica dei requisiti per lo svolgimento delle seguenti attività turistiche connesse al settore primario, connesse e non prevalenti a quella principale di coltivazione e allevamento presso la sede operativa sita in via Noiare 57 a Portogruaro (VE):

- turismo rurale: valorizzazione dei prodotti tipici del territorio veneto, con convegni e incontri sul turismo enogastronomico, presentazione di libri, narrazione di storici dell'agricoltura e somministrazione non assistita di prodotti aziendali e locali, per complessivi 35 giorni/anno;

preso atto della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa il 23/02/2016 con prot. 15389/2016;

preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata dal Servizio Agricoltura conclusa in data 24/02/2016 (prot.llo 15886/2016), dal tecnico istruttore del procedimento relativamente alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti tecnici oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina del turismo rurale contenuta nella Lr 28/2012 e sm;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 1 (uno), al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di Legge, nel rispetto quindi dei termini previsti dalla normativa;

dato atto che l'esercizio effettivo dell'attività di turismo rurale è subordinato:

- i. alla presentazione da parte dell'Azienda interessata di Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 al Comune in cui ha sede operativa l'azienda stessa, dichiarando la conformità alla relazione tecnica contenuta nell'allegato C alla Dgr 883/2015 come approvato dalla Città Metropolitana di Venezia ed il possesso dei requisiti richiesti;

ii. all'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti;

dato atto che l'impresa agricola Ziliotto Paolo è tenuta a svolgere l'attività di turismo rurale secondo i limiti definiti dalla relazione tecnica dell'allegato C approvato e nel rispetto degli obblighi previsti dalla Dgr 883/2015, in particolare le attività di turismo rurale devono essere svolte in osservanza delle eventuali disposizioni normative afferenti ai singoli settori come, ad esempio, il possesso di particolari titoli abilitanti in caso di escursioni, visite o attività con guida, accompagnatore, animatore, equitazione con istruttore o l'acquisizione di particolari autorizzazioni. Il riconoscimento provinciale effettuato ai sensi della Lr 28/2012 e sm, non è sostitutivo di tali titoli che devono essere acquisiti prima dell'inizio delle corrispondenti attività;

tenuto conto che la Città Metropolitana di Venezia effettuerà periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio delle attività di turismo rurale e che la perdita dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi;

determina

1. di approvare l'allegato C presentato dal signor Ziliotto Paolo [Omissis..] titolare dell'impresa agricola Ziliotto Paolo, Codice unico di identificazione azienda agricola (Cuaa) [Omissis..], con sede legale in via Cà Basse 1 a Gruaro (VE), per lo svolgimento delle seguenti attività di turismo rurale nel comune di Portogruaro via Noiare 57:
 - a) turismo rurale: valorizzazione dei prodotti tipici del territorio veneto, con convegni e incontri sul turismo enogastronomico, presentazione di libri, narrazione di storici dell'agricoltura e somministrazione non assistita di prodotti aziendali e locali, per complessivi 35 giorni/anno;
2. di comunicare la presente determinazione all'interessato e al Comune in cui è situata la sede operativa dell'azienda.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente